



# COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n . 28**  
**Del 24/04/2024**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024-2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 13:15 nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Riccardo Brocchini.

Assiste la Dott.ssa Paola Aveta, Il Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori: MARCHETTI AGNESE, LONGARON FABIO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.9 e assenti, sebbene invitati, n. 8 come segue:

Nome	Qualifica	Presente/Assente
BARSOTTI SIMONA	SINDACA	Presente
BROCCHINI RICCARDO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIANCHINI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLDATO ADOLFO	CONSIGLIERE	Presente
LUCANIA FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
MARCHETTI AGNESE	CONSIGLIERE	Presente
TINAGLI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BARSOTTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
LONGARON FABIO	CONSIGLIERE	Presente
GILARDETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
SARGENTINI MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
LUCCHESI MARZIA	CONSIGLIERE	Assente
BERTOLACCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
MORELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
CIMA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
DELL'INNOCENTI MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
COLUCCINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, comprensiva del suo Allegato A – *“Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2”*, approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione ARERA n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*;
- la deliberazione ARERA n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- con determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 della predetta deliberazione n.363/2021/R/RIF che dispone l'aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF con oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*, il quale stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore

aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF, compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1 «*Definizioni*» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«*Ente territorialmente competente*» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*»;
- nel territorio in cui opera il Comune di Massarosa è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;
- l'ente di governo è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;
- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 17/2023 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025, in applicazione del MTR-2;

VISTA la determina n. 26 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 27/04/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del Comune di Massarosa ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2022, avente ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Presa d'atto del PEF 2022 – 2025 ed approvazione delle tariffe per l'anno 2022*";

RICHIAMATA, altresì, deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/04/2023, avente ad oggetto "*Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2023*";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO, altresì, della procedura di validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 – 2025 del Comune di Massarosa, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da Determina n. 39 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 16/04/2024 (R.G.D. n. 50-2024);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08/01/2021 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 29 del 30/07/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 31/05/2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2023;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*Il comune, in*

*alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti» (solo per gli enti che adottano i criteri alternativi al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999);*

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”*, nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

RICHIAMATO l'aggiornamento del PEF 2024 – 2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il*

*regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5% ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno del 22/12/2023, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30/12/2023, il quale ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, n.267;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 08.01.2021 con la quale, in recepimento del Decreto Ministeriale n. 0173769 del 03.12.2020, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riequilibrato 2020 – 2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa su rifiuti (T.A.R.I.) *"Le modalità di calcolo, il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di cui al comma 1 dell'articolo 10"*;

RITENUTO OPPORTUNO definire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del predetto Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2024:

- 30 giugno 2024;
- 31 agosto 2024;
- 31 ottobre 2024;

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

UDITA la relazione introduttiva del consigliere Del Soldato Adolfo, in mancanza di interventi, si procede alla votazione;

CONSTATATA l'assenza dei consiglieri Lucania Federico, Sargentini Michela, Bertolaccini Pietro, Lucchesi Marzia, Cima Pietro, Morelli Nicola, Coluccini Alberto, Dell'Innocenti Michela;

Con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Bianchini Francesca, Brocchini Riccardo, Del Soldato Adolfo, Marchetti Agnese, Tinagli Luca, Longaron Fabio, Barsotti Silvia, Gilardetti Federico), voti contrari 0, astenuti 0 espressi in forma di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO, per le ragioni espresse in premessa, della procedura di validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 – 2025 del Comune di Massarosa, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, come da Determina n. 39 del Direttore Generale ATO Toscana Costa del 16/04/2024 (R.G.D. n. 50-2024), allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale ;
4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. DI DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lucca nella misura del 5% ;

6. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento comunale TARI, le seguenti date di scadenza per la riscossione delle rate relative alla riscossione della TARI 2024:

- 30 giugno 2024;
- 31 agosto 2024;
- 31 ottobre 2024;

7. DI DISPORRE che copia conforme della presente deliberazione venga trasmessa, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, con voti favorevoli n. 9 (Barsotti Simona, Bianchini Francesca, Brocchini Riccardo, Del Soldato Adolfo, Marchetti Agnese, Tinagli Luca, Longaron Fabio, Barsotti Silvia, Gilardetti Federico), voti contrari 0, astenuti 0 espressi in forma di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

*L'argomento è riportato nella registrazione audio/video pubblicato sul sito web del Comune di Massarosa.*

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Paola Aveta

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Riccardo Brocchini

**Comune di MASSAROSA****TARIFFE TARI 2024****UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	1,006379	280,20
Famiglie di 2 componenti	1,099996	336,24
Famiglie di 3 componenti	1,193612	382,94
Famiglie di 4 componenti	1,287229	410,96
Famiglie di 5 componenti	1,369143	460,46
Famiglie di 6 o più componenti	1,439356	476,34

**UTENZE NON DOMESTICHE**

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Categoria	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,038037	2,610915
2	Cinematografi e teatri	0,848396	2,128316
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,948207	2,385883
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,477207	3,676429
5	Stabilimenti balneari	1,117886	2,789857
6	Esposizioni, autosaloni	1,117886	2,776300
7	Alberghi con ristorante	2,155924	5,395349
8	Alberghi senza ristorante	2,036150	5,091692
9	Case di cura e riposo	2,355546	5,899638
10	Ospedali	2,515244	6,295478
11	Uffici, agenzie	2,934452	7,347436
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,716754	4,278322
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,135962	5,343836
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,874565	7,163072
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,577018	3,947552
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,664961	6,650649
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,235773	5,595981
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,976263	4,934440
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,736716	4,348814
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,756679	4,392194
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,487734	16,229428
22	Mense, birrerie, amburgherie	6,986790	17,460327
23	Bar, caffè, pasticceria	6,986790	20,334232
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,822772	9,562511
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,822772	9,543533
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,444035	21,093376
27	Ipermercati di generi misti	2,934452	7,325746
28	Banchi di mercato generi alimentari	10,041015	25,078886
29	Discoteche, night club	3,653093	9,126003